

# REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Prot. n. 10/076/UL

del 6.2.1990

Atti Consiglio n. *144/19* ..... IV Legislatura

**Oggetto:** Sanatoria delle decadenze in cui sono incorse le Imprese artigiane, interpretazione autentica e modifica L.R. 13 giugno 1978, n. 12 concernente 'Provvidenze per lo sviluppo dell'artigianato pugliese'.


Assessorato proponente	:	Industria Commercio e Artigianato
Previsione di spesa	:	si
Copertura finanziaria	:	/
Vistata dal Settore Ragioneria	:	/
Osservazioni pervenute	:	/
Esaminato con l'Assessorato proponente	:	a $\frac{1}{2}$ telefono con il Coordinatore
Esaminato congiuntamente ad altri Assessorati	:	no
Articoli modificati	:	/

## R E L A Z I O N E

Al d.d.l. indicato in oggetto sono state apportate alcune modifiche di tecnica di redazione legislativa, concordate con il Coordinatore del Settore proponente.

Pertanto si trasmette il predetto d.d.l. nella formulazione concordata per il prosieguo di competenza.

IL COORDINATORE  
(Dott. Pasquale Rutigliani)



# REGIONE PUGLIA

## ASSESSORATO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO SETTORE ARTIGIANATO

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE: "SANATORIA DELLE  
DECADENZE IN CUI SONO INCORSE LE IMPRESE ARTIGIANE AI SENSI DELLA L.R.  
13.6.1978, N.22, E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

Con il disegno di legge regionale si propone di sanare molte decadenze in cui sono incorse le imprese artigiane.

L'applicazione della precedente legge di sanatoria n. 39/86 non é stata recepita bene dagli artigiani, i quali, o non hanno presentato domande di sanatoria o sono incorsi in altre decadenze causate dalla presentazione di documenti oltre i termini perentori previsti dalla legge.

Infatti molte imprese artigiane, pur avendo investito svariati milioni in acquisto di macchinari o costruzione di laboratori, con conseguente assunzione di manodopera si sono visti esclusi dall'intervento regionale per aver presentato il documento qualche giorno dopo i termini previsti dalla legge.

Per mera omissione non furono comprese nella legge di sanatoria le ipotesi di decadenza di cui all'art.7, comma terzo e quarto della l.r. 5.1.1985, n. 1.

L'art. 1 dell'articolato sana anche le anzidette decadenze.

In merito alla fattispecie di cui all'art. 2 si deve far presente che il Settore Artigianato, con deliberazione dell'1.12.1987, n.10915, ammetteva in istruttoria, con ampia e documentata motivazione, le domande di contributo in conto capitale presentate dalle imprese artigiane dopo la domanda di iscrizione all'albo e prima che l'iscrizione medesima fosse deliberato dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato.

In caso contrario ne sarebbe conseguito che le imprese che si fanno "artigiane", ossia che iniziano una attività artigiana per la prima volta, non potrebbero beneficiare dei contributi regionali. E' evidente, infatti, che la Commissione Provinciale per l'Artigianato alla quale spetta deliberare in merito alle iscrizioni delle imprese nel relativo albo, solo al termine di una complessa istruttoria può accertare l'esistenza dei requisiti per i quali una impresa si definisce artigiana e solo dopo che l'impresa abbia iniziata la sua attività.

Senonchè la Commissione di controllo sugli atti della Regione, con decisione n. 23133, prot. n.106, adottata nella seduta dell'8.1.1988, annullò per violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento la deliberazione n.10915/1987.

Consegue che gli uffici dell'Assessorato devono attenersi alla decisione della Commissione di controllo non solo in relazione al caso deciso ma anche in relazione a tutti gli altri casi simili che si possono presentare.

# REGIONE PUGLIA

- 2 -

Molti artigiani hanno proposto ricorso al TAR.

Si ritiene necessario quindi proporre l'interpretazione autentica dell'art.9 della l.r. n.22/1978.

Evidenti le finalità cui si ispira l'art. 3 dell'elaborato.

L'ASSESSORE  
(Arch. Antonio BRUNO)



# REGIONE PUGLIA

Sanatoria delle decadenze in cui sono incorse le Imprese artigiane, interpretazione autentica e modifica L.R. 13 giugno 1978, n. 12 concernente 'Provvidenze per lo sviluppo dell'artigianato pugliese'.

## Art. 1

### Sanatoria delle decadenze

1. Le Imprese artigiane che per qualsiasi motivo non hanno potuto fruire delle provvidenze previste dalla legge regionale 13 giugno 1978, n. 22 (Provvidenze per lo sviluppo dell'artigianato pugliese) e dalla legge regionale 5 gennaio 1985, n. 1 (Modificazioni ed integrazioni della l.r. 13 giugno 1978, n. 22 e del Regolamento regionale di attuazione 24 maggio 1979, n. 2 recante provvidenze per lo sviluppo dell'artigianato pugliese) sono ammesse a provvedere ai relativi adempimenti nei casi e nei termini previsti dalla legge regionale 22 dicembre 1986, n. 39 (Sanatoria delle decadenze in cui sono incorse le imprese artigiane ai sensi della l.r. 13 giugno 1978, n. 22 e della l.r. 5 gennaio 1985, n. 1) oltre che dalle norme seguenti.
2. Il termine di mesi tre di cui al secondo comma dell'art. 11 ter della l.r. 22/78 aggiunto con l'art. 7 della l.r. 1/85, è elevato a 180 giorni.
3. Le imprese artigiane che sono incorse nelle decadenze previste dal terzo e quarto comma dell'art. 11 ter della l.r. 22/78 aggiunto con l'art. 7 della l.r. 1/85 possono provvedere ai relativi adempimenti entro e non oltre il termine perentorio di mesi tre decorrenti dalla comunicazione all'interessato da farsi dall'assessorato competente con raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutte le decadenze in cui sono incorse le imprese artigiane fino al giorno precedente l'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2

### Interpretazione autentica dell'art. 9, primo comma, della l.r. 16 giugno 1978, n. 22

1. Il primo comma dell'art. 9 della l.r. 22/78 come sostituito dall'art. 3 della l.r. 1/85, si deve interpretare nel senso che il requisito dell'iscrizione all'albo provinciale delle Imprese artigiane non deve necessariamente sussistere prima della presentazione della domanda di contributo ma può essere acquisito successivamente e comunque prima della liquidazione del contributo stesso.

# REGIONE PUGLIA

## Art. 3

Modificazioni dell'art. 11 bis della l.r. 22/78

Il primo comma dell'art. 11 bis della l.r. 22/78, aggiunto con l'art. 6 della l.r. 1/85 è così sostituito:

"In favore delle Imprese artigiane, loro cooperative e consorzi che realizzano nuovi laboratori e/o l'ampliamento e/o l'ammodernamento di quelli esistenti e che nella domanda di concessione del contributo si impegnino ad assumere una o più unità lavorative oltre quelle già occupate alla data di presentazione della domanda medesima, è concesso un contributo aggiuntivo nella misura fissa di L. 20 milioni di lire, semprechè le nuove unità lavorative assunte non siano sostituzione di altrettante unità lavorative licenziate nell'anno precedente la data di presentazione della domanda di contributo".

"Le disposizioni di cui al precedente comma hanno effetto dalla data di entrata in vigore della l.r. 1/85".

## Art. 4

Disposizione finanziaria

1. Alla maggiore spesa prevista in L. 500 milioni di lire si fa fronte per il 1990 con i fondi già stanziati al Cap. 10.20010 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1990.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla IV Commissione Consiliare permanente il 2/2/90